



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 16 giugno 2016 n. 162

OGGETTO: EVENTO-PROGETTO INTERCULTURALE "LE LICEALI SPOSANO ESSAQUIRA MODA"..
RICHIESTA COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA E PATROCINIO.

L'anno **duemilasedici** il giorno **16** del mese di **giugno** alle ore **13:40** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco dr.Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

- | | | |
|----------|------------|-----------|
| 1 Sig. | D' ANCHINI | Tommaso |
| 2 Sig. | DE IURE | Domenico |
| 3 Sig.ra | LICENZIATO | Francesca |
| 4 Sig.ra | SCHIAZZA | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza in data 15.3.2016 a firma della docente del Liceo Scientifico di Ortona prof. Paola Finizio, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.7683 in data 15.3.2016 con la quale veniva richiesto, in collaborazione dell'associazione genitori "Progetto Scuola", l'uso del Castello Aragonese per la realizzazione di eventi connessi ad un progetto interculturale dal titolo "Le liceali sposano Essaquira Moda", previsti per la giornata del 4.6.2016, comprendenti una rappresentazione teatrale in occasione degli 80 anni dalla scomparsa di Luigi Pirandello, seguita da un'esibizione musicale con pianoforte, sax e chitarra classica ed una sfilata di moda; tutte attività realizzate ed interpretate da studenti del Liceo "A.Volta" di Ortona ad esclusione di un cocktail di benvenuto per tutti preparato da partner commerciali;

VISTA la nota in data 8.4.2016 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A.Volta" assunta al protocollo generale dell'Ente al n.9828 in data 8.4.2016, con la quale veniva precisato che il progetto interculturale che occupa non era stato deliberato ed autorizzato dall'istituto stesso ma si trattava di un'iniziativa personale;

VISTA la nota integrativa in data 20.5.2016 a firma della prof. Paola Finizio, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.13589 in data 20.5.2016, con la quale veniva integrata la primitiva richiesta con le seguenti precisazioni:

- La data dell'evento veniva spostata al 17.7.2016 per permettere agli organizzatori l'acquisizione della necessaria documentazione amministrativa per la sua realizzazione;
- Veniva richiesto il patrocinio dell'Ente alla sua realizzazione e il suo inserimento nel cartellone delle manifestazioni estive realizzate dall'Ente stesso;
- Tra le attività previste, oltre a quelle già indicate, veniva prevista anche la somministrazione di aperitivi cenati da parte di operatori ortonesi del settore;

RITENUTE le finalità dell'evento di indubbio valore culturale perché inteso a sviluppare potenzialità artistiche, culturali ed organizzative tra i giovani;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività"*

amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione artistica e culturale;

RITENUTO di dovere adottare i provvedimenti necessari per concedere il richiesto patrocinio mettendo gratuitamente a disposizione della richiedente prof. Paola Finizio il Castello Aragonese nella giornata del 17.7.2016;

VISTA la delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 "Servizi pubblici a domanda individuale trasporto scolastico. Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2015";

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

1)- concedere alla prof. Paola Finizio, docente presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "A.Volta" sezione di Ortona, il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione della manifestazione di cui in narrativa;

2)- partecipare alla realizzazione della stessa mediante la concessione a titolo gratuito, in deroga alle tariffe stabilite con delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 dell'uso del Castello Aragonese nella giornata del 17.7.2016;

3)- dare atto che:

a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;

b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;

c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

d)- resta in ogni caso in capo all'organizzatore dell'evento l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dello stesso nonché la sua copertura assicurativa;

e)- la partecipazione alla manifestazione non comporterà responsabilità in solido per l'Ente che si solleva da ogni onere o responsabilità, civile e penale in ordine all'organizzazione e gestione dell'evento, che resta totalmente e unicamente a carico dell'organizzatore e/o dei soggetti terzi eventualmente dallo stesso contrattualizzati o incaricati per prestazioni di opere o servizi nell'ambito della predetta iniziativa, per eventuali danni cagionati a persone e/o cose nonché ogni onere in ordine alla normativa in materia di sicurezza, sanità, lavoro e fiscale;

4)- Dare mandato al Dirigenti competenti per l'adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento con l'indicazione che:

- gli organizzatori dell'evento dovranno provvedervi autonomamente, con proprio personale e mezzi, munendosi di tutte le autorizzazioni necessarie e con copertura assicurativa che dovrà ricomprendere anche le strutture comunali messe a disposizione;

- le attività autorizzabili nell'ambito della manifestazione dovranno essere compatibili con la tipologia della struttura messa a disposizione, senza possibilità di apportare alla stessa alcuna modifica, anche in via provvisoria.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to F. LICENZIATO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 21-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 21-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**